

**REPUBBLICA ITALIANA**

COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

CONTRATTO D'APPALTO

**per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria  
delle strade comunali mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54  
del D. Lgs. 50/2016**

**- CIG: \_\_\_\_\_ -**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nell'Ufficio di segreteria del Comune di Partinico  
avanti a me XXXXXXXXXXXXXXXX Segretario Generale \_del Comune di Partinico, ivi domiciliato per la carica, autorizzato dall'art. 97 dell'O.A. degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana a ricevere in forma pubblica-amministrativa gli atti ed i contratti previsti dall'art. 95, comma 1 dello stesso Ordinamento nell'esclusivo interesse del Comune di Partinico, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge

**SONO COMPARSI**

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di incaricato di Posizione Organizzativa del settore 5, giusta \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. \_\_\_\_\_, che in prosieguo sarà indicato con il termine

**Amministrazione;**

dall'altra parte

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) codice fiscale \_\_\_\_\_ in

qualità di legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_

sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_,

partita IVA n. \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente **Appaltatore**.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo Atto, ai fini del quale:

**PREMESSO CHE**

1. che con determinazione del Responsabile

\_\_\_\_\_, è stata indetta una

procedura negoziata (tra operatori economici selezionati mediante

sorteggio a seguito dell'esperimento di una manifestazione di interesse)

da aggiudicare con il criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art. 95,

comma 4, lett. b) del "Codice"

2. con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il responsabile della

procedura di gara (di seguito "R.P.G."), ha proposto l'aggiudicazione

dell'affidamento a favore dell'Appaltatore;

3. L'incaricato di P.O. del settore 5, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ ha approvato la proposta di affidamento dei

lavori formulata dal R.P.G., disponendo l'aggiudicazione in favore

dell'Appaltatore

4. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del

Codice, è stata resa nota a tutti gli offerenti ammessi alla gara, giusta comunicazioni in atti in data .....

5. l'aggiudicazione , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice", è divenuta efficace

6. è decorso il termine dilatorio trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione , come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice.

tanto premesso, si conviene e stipula

#### **ART. 1 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI PREMESSE E FONTI**

Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane dell'intero territorio comunale.

Il valore economico indicato al successivo articolo 3 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro.(OdL) scritti o verbali e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Ciascun OdL sarà a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento e descriverà l'intervento da eseguire, ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro singolo non superiore a 5.000 Euro oltre oneri della sicurezza ed Iva potranno essere raggruppati in un unico contratto attuativo Gli elementi tecnico -

prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel Capitolato speciale e nell'elenco prezzi.

Con la stipula del presente accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati di volta in volta attraverso i "Contratti attuativi", a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo, nonché alle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:

- a. lettera di invito;
- b. verbali di gara
- c. progetto esecutivo dagli elaborati previsti per legge:
- d. offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall'Appaltatore
- e. Polizza assicurativa per i cui estremi si rimanda al successivo articolo 15 del presente atto
- f. Garanzia definitiva per i cui estremi si rimanda al successivo articolo 15 del presente atto
- g. Piano Operativo di Sicurezza

Tutti i suddetti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere, rimangono depositati in atti.

Il presente accordo quadro non stabilisce alcun rapporto di esclusività con l'Appaltatore relativamente agli interventi di manutenzione che ne formano l'oggetto, pertanto l'Amministrazione sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all'affidamento di lavori ricompresi nell'accordo anche

in favore di soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione, si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale delle tipologie indicate nel C.S.A. all'art.3, fatte salve indicazioni più dettagliate fornite dal direttore dei lavori, in occasione della conclusione di ogni singolo "Contratto attuativo le cui lavorazioni saranno contabilizzate a misura e realizzate dall'Appaltatore con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del direttore dei lavori, sulla base del livello di definizione all'uopo prescritto dal direttore dei lavori o dal RUP, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

#### **ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidati nel corso dell'intera durata dell'accordo quadro ammonta a complessivi euro 779.200,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza predeterminati in € 30.000,00) oltre I.V.A. di legge.

L'importo di cui sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, potrà essere incrementato o decrementato nella misura di un quinto, alle stesse condizioni previste nel presente accordo e nei documenti che ne fanno parte, senza che possa essere invocato da parte dell'Appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di

sottoscrizione, o di consegna anticipata in via di urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'articolo 3. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'Appaltatore nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

#### **ART.5 – SUBAPPALTO**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Appaltatore circa i lavori da subappaltare e le relative categorie e percentuali, l'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per la prestazione oggetto di subappalto. L'Amministrazione è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Resta fermo che, come espressamente dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, che l'Appaltatore stipulerà il contratto di subappalto con un unico operatore economico, a valere per tutti i "Contratti Attuativi"

#### **ART.6 – CORRISPETTIVI**

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto dal C.S.A.. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a

misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Sul punto, per doverosa conoscenza, si specifica che l'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale unico del XXXXXXXXXX sull'elenco prezzi desunto dal vigente prezzario regionale approvato con decreto dell'assessore regionale della Mobilità ed Infrastrutture del 26/06/2022

Al fine della definizione di eventuali nuovi prezzi, per il calcolo si farà riferimento alla rilevazione del costo orario della manodopera settore edile nella provincia di Palermo **“RILEVAZIONE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA SETTORE EDILE NELLA PROVINCIA DI PALERMO DAL 01.03.2022”**, mentre per i costi dei materiali, trasporti e noli si farà riferimento alla rilevazione valevole nelle province siciliane del secondo semestre 2022 approvato nella seduta del 26/06/2022.

Tutti gli oneri a carico dell'impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, nè avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, nè rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

#### **ART.7 – INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 del codice civile, od.civ. , rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso

alla revisione prezzi .

#### **ART.8 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione dei Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto.

Si ribadisce che l'importo stimato dell'accordo quadro (cfr, art. 3) non è assolutamente vincolante per l'Amministrazione che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti con gli OdL in base alle necessità manutentive delle strade, regolarmente eseguiti dall'Appaltatore durante il periodo di vigenza dell'accordo. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell'Amministrazione che non sarà tenuta a corrispondere all'appaltatore alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è \_\_\_\_\_, Il Codice identificativo gara (CIG) dell'accordo quadro è \_\_\_\_\_

L'eventuale CIG derivato relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP dovranno essere riportati in ogni fattura rimessa dall'Appaltatore, unitamente alle indicazioni relative agli OdL cui si riferisce il documento fiscale ed agli estremi del presente accordo quadro (numero repertorio e data di stipula). I pagamenti (previamente autorizzati con l'emissione della relativa certificazione) saranno effettuati, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art 3 della Legge n. 136/2010

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l'Appaltatore pertanto è obbligato a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

#### **ART.9 – PENALI**

L'Appaltatore, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del singolo "Contratto attuativo", nei termini indicati dal C.S.A.

#### **ART.10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI**

##### **PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vi gente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

Riguardo al precedente periodo si informa l'Appaltatore che:

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltato dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 10 del Codice, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del "Codice", in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del "Codice", impiegato nell'esecuzione del del presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 c. 5 lett. c) del Dlgs 50/2016

**ART.11 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che dovessero verificarsi nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati

da forza maggiore si applicano vigenti in materia. L'appaltatore è comunque tenuto ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure atte ad evitare i predetti danni.

#### **ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1 del Codice.

E' vietata, altresì, la cessione dei contratti attuativi, sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato da diritto all'Amministrazione di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del c.c. con conseguente diritto al risarcimento danni. L'Amministrazione farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando con l'Appaltatore.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. L'eventuale risoluzione del contratto avverrà previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata A.R.o mediante pec, salvi i maggiori danni e previa

compensazione con eventuali crediti dell' Impresa.

Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'accordo quadro, per il valore stimato residuo, ad altro operatore economico partecipante alla gara originaria, mediante scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 110 del Codice

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'accordo ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

#### **ART. 14 -GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del "Codice" mediante polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_ per una somma garantita di € \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 103 del Codice in combinato disposto con l'art. 93, comma 7 (relativamente ad eventuali riduzioni).

Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia si rimanda parimenti all'art. 103 del "Codice"

#### **ARTICOLO 15- POLIZZA ASSICURATIVA**

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose nel

corso dell'esecuzione della prestazione, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del "Codice", apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e validità sino al \_\_\_\_\_ con le specifiche dettagliatamente indicate dal

CSA :

La polizza avrà vigenza per tutta la durata dell'Accordo.

La copertura assicurativa di cui al presente articolo non costituisce limitazione alla responsabilità dell'Appaltatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

#### **ARTICOLO 16 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO**

l'Appaltatore elegge domicilio presso XXXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obbligandosi di informare l'Amministrazione di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'Amministrazione. L'Appaltatore dichiara che XXXXXXXXXXXXXXXX nato/a il XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato/residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXXXXX nella qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO -**

#### **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per l'interpretazione del presente Atto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente Atto e quelle del C.S.A., prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel di contrasto tra le norme del presente Atto e/o del C.S.A. e quelle degli elaborati tecnici, prevalgono le prime

#### **ARTICOLO 18 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale, nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (relativamente alle parti non abrogate), nel Codice nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Partinico, con sede in Piazza Umberto Primo, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del

suddetto trattamento è \_\_\_\_\_, in qualità di Incaricato di P.O.  
del settore 5 dell'Area 4 del Comune di Partinico.

**ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Intestatario: XXXXXXXXXXXXXXX;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto correnti dedicato:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il conto corrente dedicato, deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate dal codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e

a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed All'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ARTICOLO 21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI**

Il presente contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

**ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del "Codice", tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ragusa  
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

**ARTICOLO 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice fa parte integrante del presente Atto, e ad esso materialmente allegato, il CSA

**ARTICOLO 24 – PATTO DI LEGALITÀ**

L'appaltatore, così come dichiarato in sede di gara, ai sensi del patto di legalità' (Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006 pubblicato sulla GURS N. 8 DEL 10.02.2006), si è impegnato al rispetto di tutte le clausole

previste nel detto documento.

L'Amministrazione, qualora dovesse venire a conoscenza dell'inadempienza anche ad una sola clausola prevista dal Patto di legalità, recederà dal contratto

**ART. 25 – CLAUSOLE DI LEGALITA' – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.

2 - Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

3 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

4 - La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione

di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.

7 - La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

8 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

9 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

10 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis

c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

11 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

12 - Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

13 - La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11) e ad accettare la clausola risolutiva espressa di cui al punto 10) e dichiara di conoscere che

in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

14 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

15 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

16 - La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni di cui al punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

17 - La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del contratto principale.

18 - La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti.

19 - La sottoscritta impresa attesta di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e si obbliga ad osservare le previsioni in tale articolo previsti.

20 - Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

21 - In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina

prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa.

**ART. 26 - CLAUSOLE DI LEGALITA' - OBBLIGHI  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

1 - L'Amministrazione si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché l'impresa e le eventuali imprese sub appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di salute, ambiente e sicurezza e in particolare le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 che impone che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/2008.

2 - L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei cantieri da parte dell'impresa e delle eventuali imprese subcontraenti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad attivare immediatamente gli interventi sostitutivi previsti per legge.

**ARTICOLO 27 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente atto, valgono le norme di legge in materia.

Quest'atto, scritto con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. \_\_\_\_\_  
facciate intere oltre a \_\_\_\_\_ righe della .....esima facciata.

Dopo attenta lettura, le parti hanno dichiarato e riconosciuto l'Atto conforme alle loro volontà, per cui lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 21, co. 2-bis del D.Lgs n. 82/2005 aggiornato al D.Lgs n. 179/2016, di seguito verificata a mia cura ai sensi di legge

Per l'Amministrazione: \_\_\_\_\_ – firma digitale

Per l'Appaltatore : Sig. \_\_\_\_\_ – firma digitale

Il Segretario Generale: \_\_\_\_\_ – firma digitale